



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002, ed in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1;

VISTO il decreto direttoriale 13 novembre 2019 di abilitazione dell'Organismo ENER.CO.VE.CO S.r.l. a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", su installazioni ed impianti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

ACQUISITA con protocollo Mise n. 92680 del 31 marzo 2020, la comunicazione del 31 marzo 2020 della delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate CSA AR di Accredia, con la quale si aggiorna la nuova sede legale ed operativa di ENER.CO.VE.CO S.r.l. per lo schema ISP quale organismo di ispezione di Tipo "A" a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per il d.P.R. n. 462/2001;

ACQUISITA la nota protocollo Mise n. 94341 del 1 aprile 2020 dell'Organismo ENER.CO.VE.CO S.r.l., con la quale si comunica il trasferimento della sede legale ed operativa in Via Tosco Romagnola, 2397 – 56021 Cascina (PI);

RITENUTO di dover procedere alla modifica dell'abilitazione in modo da rendere noto il trasferimento della sede legale ed operativa;

DECRETA

Art.1

1. L'abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, rilasciata in data 13 novembre 2019 a ENER.CO.VE.CO S.r.l., è intesa come rilasciata al medesimo Organismo che ha trasferito la propria sede legale ed operativa in Via Tosco Romagnola, 2397 – 56021 Cascina (PI).

Art.2

1. Restano salve le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 13 novembre 2019 citato all'art. 1, comma 1, concernenti gli obblighi a carico dell'Organismo.

Art.3

2. L'autorizzazione trasferita mantiene la stessa data di scadenza contenuta nel decreto direttoriale del 13 novembre 2019, ovvero ha validità fino al 3 ottobre 2023.

Art.3

1. Il presente decreto, è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo
<https://www.mise.gov.it/index.php/it/47-impresa/normativa-tecnica/2040650-organismi-abilitati-alle-verifiche-impianti-elettrici-decreti-2020>

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Loredana Gulino